

ALLA RICERCA DEL «GIURIDICO ECCLESIALE»
La riflessione canonistica a livello fondamentale
di mons. F. Coccopalmerio

SOMMARIO: I. IL CONTESTO IN CUI SI INSERISCE LA RIFLESSIONE DI COCCOPALMERIO SUL «GIURIDICO ECCLESIALE»; LA CANONISTICA POSTCONCILIARE: 1. *Il diritto canonico prima del Concilio Vaticano II*; 2. *La «crisi» negli anni del Vaticano II*; 3. *La canonistica postconciliare* – II. LA RIFLESSIONE DI COCCOPALMERIO SUL DIRITTO DELLA CHIESA: 1. *Due premesse*; 2. *Il problema fondamentale: la concezione positivista del diritto canonico*; 3. *Alla ricerca del giuridico ecclesiale* – III. UNA VALUTAZIONE CRITICA DEL PENSIERO DI MONS. F. COCCOPALMERIO: 1. *La concezione positivista del diritto canonico come problema reale e centrale per comprendere il diritto della Chiesa*; 2. *Il concetto di giuridico e la sua applicazione alla Chiesa*; 3. *Diritto e norma*; 4. *Una valutazione complessiva* – IV. PROSPETTIVE FUTURE DELLA RICERCA SUL *GIURIDICO ECCLESIALE*

In un breve scritto di augurio a Sua. Ecc.za mons. Francesco Coccopalmerio in occasione del suo 70° compleanno¹ si è sottolineato che il suo servizio alla Chiesa come canonista non termina a 70 anni, né si limita all'ambito della ricerca, per così dire, astratta dello studioso², ma continua ora in un modo assolutamente significativo nel ministero che gli è stato richiesto come Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

Per questo motivo non si vuole offrire con questo articolo una presentazione globale del suo pensiero³, sia pure limitata alle pro-

¹ C. REDAELLI, «A S.E.R. Mons. Francesco Coccopalmerio in occasione del settantesimo compleanno», *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008) 1-3.

² Peraltro mons. Coccopalmerio ha sempre unito lo studio e l'insegnamento a un impegno concreto nell'ambito della Curia milanese.

³ La bibliografia completa di mons. Coccopalmerio fino all'anno 2006 è stata pubblicata in due volte dalla rivista *Quaderni di diritto ecclesiale* che si onora di averlo avuto tra i fondatori: cf. *Quaderni di diritto ecclesiale* 6 (1993) 352-360; 21 (2008) 4-6.

blematiche fondamentali del diritto della Chiesa, bensì focalizzare l'attenzione su un tema per il quale il nostro Autore ha dedicato molte energie e, soprattutto, molta passione: quello del «giuridico ecclesiale», convinti che si tratta di una questione esplosa – nel senso quasi letterale del termine – in epoca postconciliare, ma tuttora aperta e che, anche con l'impulso di chi presiede uno dei dicasteri della S. Sede che più di altri si occupa specificamente del diritto, potrà trovare sviluppi innovativi per la Chiesa di oggi e di domani.

Dopo aver delineato il quadro della canonistica postconciliare, si cercherà pertanto di illustrare lo sviluppo del pensiero di Coccopalmerio e i risultati a cui è arrivato, per poi accennare a due ambiti di ricerca che possono contribuire a delineare con più profondità la dimensione giuridica della realtà ecclesiale.

I. IL CONTESTO IN CUI SI INSERISCE LA RIFLESSIONE DI COCCOPALMERIO SUL «GIURIDICO ECCLESIALE»: LA CANONISTICA POSTCONCILIARE

«Negli anni successivi al Concilio abbiamo assistito a un attacco frontale nei confronti di tutto quello che era diritto, sia nella società civile che nella comunità ecclesiale. [...] Superato il momento della contestazione, nel campo del diritto canonico è seguito un periodo straordinariamente fecondo. Sono stati gli anni '70-'83, molto importanti per la scienza del diritto canonico, non solamente perché è stato portato a termine il nuovo codice di diritto canonico, ma anche perché sono state discusse e studiate ad ogni livello diverse problematiche».

Queste parole dell'illustre canonista Card. Urbano Navarrete⁴ delineano molto bene il contesto in cui si è sviluppata la riflessione canonistica a livello fondamentale di mons. Coccopalmerio. Siamo nella seconda metà degli anni '70 e all'inizio degli anni '80. Un periodo effettivamente fecondo per il diritto canonico. La necessità di rispondere alla contestazione della funzione e della stessa esistenza del diritto nella Chiesa e alla sua crisi e l'impegno per la riforma del Codice di diritto canonico – in realtà una sua totale riformulazione – spingono i canonisti a non limitarsi più all'esegesi delle norme codicili, obsolete o per lo meno in via di superamento, e a non occuparsi solo di alcuni problemi specifici, ma ad affrontare questioni fondamentali quali la giustificazione dell'esistenza del diritto nella Chiesa, la sua definizione, il suo statuto epistemologico.

⁴ Tratte dall'intervista rilasciata un mese dopo aver ricevuto la porpora da papa Benedetto XVI: *La verità del matrimonio cristiano risposta alla crisi della società umana*, «L'Osservatore Romano», 23 dicembre 2007, 8.

Al di sotto dell'impegno dei canonisti, per così dire, a 360 gradi e soprattutto in relazione alle questioni fondamentali, c'è anche l'esigenza di rifondare l'insegnamento stesso del diritto canonico, spesso «espulso» da facoltà e seminari – e ci sarà un intervento autorevole del competente dicastero nel 1975⁵ – e privo persino di strumenti didattici⁶.

Prima di presentare il pensiero di mons. Coccopalmerio, può essere utile soffermarsi brevemente nella descrizione del contesto in cui si svolse la riflessione canonistica postconciliare e delle linee su cui la stessa si è mossa⁷. Giustamente, nell'intervista citata, il card. Navarrete parla di contestazione del diritto canonico negli anni del Concilio e dell'immediato postconcilio. Si tratta però solo di uno degli elementi che spiegano la difficoltà in cui si è trovato in quel periodo il diritto della Chiesa. In realtà è più opportuno parlare in generale di «crisi» del diritto canonico, motivata certo anche da fattori esterni – prima di tutto la «contestazione» –, ma dovuta sostanzialmente a motivi interni.

1. *Il diritto canonico prima del Concilio Vaticano II*

Com'era la situazione del diritto canonico prima del Concilio? In termini semplificati, ma sufficienti per cogliere l'essenziale, si può dire che era una condizione assolutamente serena, chiara e ben delineata.

⁵ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Lettera circolare «Postremis hisce annis» sull'insegnamento del diritto canonico per gli aspiranti al sacerdozio*, 2 aprile 1975, EVV, 1221-1242.

⁶ Si comprende quindi come in Italia, uno degli ambiti più fecondi dal punto di vista della produzione canonistica sia stato rappresentato in quegli anni (e tuttora) dagli insegnanti di diritto raccolti nel Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, di cui fa parte dall'inizio anche il nostro Autore.

⁷ Per avere un quadro di essa si rinvia ai seguenti nostri contributi (corredati, in particolare il primo, da una sostanzialmente completa bibliografia): C.R.M. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice* (= Dissertatio. Series romana 1), Glossa, Milano 1991; «Il concetto di diritto canonico nella canonistica postconciliare», in C.J. ERRÁZURIZ M. - L. NAVARRO (edd.), *Il concetto di diritto canonico, Storia e prospettive*, Giuffrè Editore, Milano 2000, 71-113; «Diritto canonico», in G. CANOBBIO - P. CODA (edd.), *La Teologia del XX secolo. Un bilancio: 3. Prospettive pratiche*, Città Nuova, Roma 2003, 232-391; «Il rinnovamento postconciliare», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *Il Diritto Canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari* (= Quaderni della Mendola 12), Glossa, Milano 2004, 89-111.

Perché esiste il diritto canonico? La domanda, considerata sostanzialmente inutile vista la pacifica accettazione del diritto canonico, aveva comunque una precisa risposta: perché la Chiesa è stata voluta da Cristo come «società perfetta», una società che come lo Stato ha un suo fine – per altro superiore a quello dello Stato –, ha un'autorità per raggiungerlo e ha i mezzi per perseguirlo, cioè il diritto.

Che cosa è il diritto canonico? È il complesso delle norme della Chiesa, cioè in sostanza il Codice promulgato nel 1917. Qual è la fonte del Codice? L'autorità pontificia cui si deve obbedienza (e la stessa cosa vale in genere per tutte le norme emanate dall'autorità gerarchica).

Come si studia il diritto canonico? Facendo l'esegesi del Codice. Che rapporto ha il diritto canonico con la teologia dogmatica? Il diritto della Chiesa è ovviamente fedele ai dati dogmatici, ma come disciplina scientifica non ha praticamente alcuna relazione con la teologia, potendo essere al massimo considerato solo parte della «teologia pratica». E con la teologia morale? Duplice: la normativa del Codice obbliga anche moralmente e la descrizione dei doveri morali del cristiano può trovare nel Codice stesso un ottimo schema di presentazione.

2. La «crisi» negli anni del Vaticano II

All'epoca del Concilio, tutti questi elementi che delineavano la situazione del diritto canonico vengono meno improvvisamente e nello stesso tempo. Il Vaticano II, anzitutto, presenta un'ecclesiologia che non è più quella della «società perfetta»: la Chiesa «mistero» è popolo di Dio, comunione, sacramento. Certo, l'elemento societario non va perso (*LG* 8 è chiaro a questo proposito), ma non è né l'unico elemento che spiega la Chiesa, né il principale. Inoltre nella Chiesa il popolo di Dio viene prima della struttura gerarchica (è nota l'inversione di capitoli avvenuta ad un certo punto dei lavori conciliari nella successione degli schemi di quella che è ora la *LG*). Se viene meno la Chiesa come società e la centralità dell'autorità gerarchica, come si giustifica il diritto canonico? Ha ancora spazio nella Chiesa? E in una Chiesa intesa come mistero, come comunione, come sacramento?

Un secondo elemento del quadro preconciliare, cioè l'equiparazione tra diritto canonico e codice, si ritorce contro lo stesso diritto: se il Codice del 1917, pensato come espressione perfetta ed immu-

tabile del diritto della Chiesa⁸, ha bisogno di essere riformato ed è lo stesso Sommo Pontefice a ritenerlo necessario (Giovanni XXIII nel discorso del 25 gennaio 1959, con cui annunciava l'idea di convocare un concilio), il diritto canonico esiste ancora? E come si fa a insegnarlo? Può essere opportuno recuperare il rapporto con la teologia? Ma essa non è più quella scolastica e manualistica sottesa al Codice del 1917 e in qualche maniera recepita da esso: si è profondamente rinnovata grazie in particolare al triplice movimento che ha caratterizzato il XX secolo, cioè quello biblico, patristico, liturgico. La canonistica è stata però estranea a queste correnti di rinnovamento, chiusa nel suo «orto» e abituata a confrontarsi con una teologia ormai superata⁹. E il rapporto con la morale? Viene del tutto rifiutato da parte di quest'ultima, perché il rinnovamento della teologia morale del postconcilio ha come elemento programmatico proprio quello di svincolarsi dalle categorie giuridiche.

Come si nota, ciò che manda in crisi il diritto canonico all'epoca del Vaticano II non è soltanto un clima antiggiuridico di contestazione – che pure ha il suo rilievo – ma il venir meno di tutto ciò che in precedenza lo giustificava nella coscienza della Chiesa. Colpa degli elementi esterni o del fatto che, per così dire, il diritto della Chiesa si era addormentato (o, forse, persino «ibernato») nel «castello incantato» del Codice del 1917, per risvegliarsi bruscamente 50 anni dopo in una realtà totalmente cambiata (e – per altro – con il castello diventato una rovina...)?

Ovviamente quanto si è andati sin qui a descrivere pecca di semplicismo. Come sempre le cose sono più complesse, articolate e disomogenee. Si possono, però, vedere sul tema studi più impegnati e completi¹⁰; qui interessava solo dare un'idea del contesto e delle modalità in cui è nata e si è sviluppata la crisi del diritto canonico negli anni del Concilio, da cui partirà la feconda e importante riflessione canonistica degli anni '70 e '80.

⁸ Sul «codice» e, in generale, sulla «codificazione» nella Chiesa si rinvia a questi nostri contributi e all'ampia bibliografia in essi citata: C.R.M. REDAELLI, «L'adozione del principio della codificazione: significato ecclesiologico soprattutto in riferimento alla ricezione», in H. LEGRAND - J. MANZANARES - A. GARCÍA Y GARCÍA (edd.), *Recezione e comunione tra le Chiese. Atti del Colloquio internazionale di Salamanca (8-14 aprile 1996)*, Edizioni Dehoniane, Bologna 1998, 275-302; «Diritto canonico»; «Codificación [Cuestión de la]», in J. OTADUY - J. GONZÁLEZ AYESTA (edd.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, EUNSA, Pamplona (in pubblicazione).

⁹ Cf «Il rinnovamento postconciliare».

¹⁰ Quelli citati nelle note precedenti e presenti nella bibliografia in essi contenuta.

3. *La canonistica postconciliare*

Come si è mossa la canonistica postconciliare in reazione alla contestazione e più profondamente alla crisi interna del diritto canonico? Si è soliti ormai individuare nella produzione tra il Vaticano II e il Codice del 1983 tre «scuole» o «correnti».

La prima fa riferimento a un Editoriale della rivista *Concilium* del 1965 dedicato al diritto canonico¹¹ ed è costituita dagli studiosi che in tutto o in parte si sono riconosciuti nella tesi della «deteologizzazione» del diritto canonico (P. Huizing, T.J. Jiménez Urresti, G. Alberigo, ecc.).

La seconda trova il suo capostipite in Klaus Mörsdorf ed è costituita dai suoi discepoli e da canonisti con idee affini (A.M. Rouco Varela, E. Corecco, W. Aymans, R. Sobalski, ecc.).

La terza, molto più unitaria, si identifica per l'essere rappresentata da canonisti collegati con l'Università di Navarra che avevano come maestro riconosciuto Pedro Lombardía (oltre a lui, i nomi sono quelli di J. Hervada, P.J. Viladrich, A. de la Hera, ecc.).

Altri studiosi si possono ricondurre, almeno per analogia di pensiero, a queste tre «scuole»: per es. la canonistica americana è vicina alla prima scuola; gli epigoni della cosiddetta canonistica laica italiana sono per molti aspetti in sintonia con la terza; alcuni canonisti della Università Gregoriana di Roma e alcuni docenti italiani sono su posizioni simili alla seconda scuola.

Le tre scuole reagiscono in modi diversi alla crisi del diritto canonico, sentendo come prima questione quella della sua «fondazione», o, detto in altri termini, del perché esiste un diritto nella Chiesa, di come, cioè, esso giustifica la sua presenza all'interno del «mistero» della Chiesa. Il porsi di tale questione implica, tra l'altro, un presupposto e una conseguenza. Il presupposto è il fatto che il diritto canonico viene comunque considerato come esistente: non va quindi «inventato», ma solo giustificato o spiegato. La conseguenza è che la questione della definizione del diritto canonico passa in secondo piano, o perché non ritenuta importante (si dà per scontato che si sappia che cosa è diritto canonico) o perché in ogni caso funzionale alla sua «fondazione».

La soluzione offerta dalle tre scuole è differente. In termini molto sintetici, si può anzitutto affermare che per la prima corrente il drit-

¹¹ N. EDELBY - T.I. JIMÉNEZ URRESTI - P. HUIZING, «Editorial», *Concilium* (ed. fr.) 1/8 (1965) 7-9.

to nella Chiesa – inteso come complesso delle norme canoniche (ma P. Huizing parla anche di «ordinamento») – si giustifica ed è utile solo se non è «teologizzato», nel senso di «dogmatizzato» e quindi reso assoluto e immutabile, ma se si limita a essere uno strumento pratico a servizio della pastorale e, in genere, della vita della Chiesa. Ciò non toglie che non si debba approfondire la sua natura sacramentale (P. Huizing) o che non si debba evidenziare l'aspetto istituzionale della Chiesa e la teologia soggiacente o contenuta nelle norme canoniche (T.I. Jiménez Urresti).

La seconda scuola si caratterizza, invece, per un approccio «teologico». Il diritto nella Chiesa, cioè, può essere compreso e giustificato non limitando la sua realtà a un compito funzionale (prima scuola) o accentuando la sua «giuridicità» (terza scuola), ma con una comprensione che parta dal punto di vista della fede, e sia in questo senso «teologica», ed evidenzi la giuridicità degli elementi costitutivi della Chiesa – la Parola e il Sacramento – mostrando la peculiarità della intersoggettività ecclesiale, da comprendersi in termini di «*communio*», perché derivante in ultima analisi dalla comunione trinitaria.

La terza scuola, invece, ritiene che il superamento della crisi del diritto canonico può essere ottenuta considerando il diritto non come insieme di norme, ma come ordinamento che fa riferimento alla giustizia. Il concetto formale di diritto è, infatti, quello di «ordine sociale giusto» e vale per tutte le socialità umane, compresa la Chiesa, pur acquisendo contenuti diversi a seconda della realtà sociale cui si riferisce. Fondare il diritto canonico diventa allora mostrare come esso è richiesto dal fatto che nella Chiesa, interpretata e descritta con le categorie dell'ecclesiologia del Vaticano II (anzitutto quella di «popolo di Dio»), sono presenti «esigenze di giustizia» che solo un ordinamento giuridico può evidenziare, garantire, promuovere e tutelare.

II. LA RIFLESSIONE DI COCCOPALMERIO SUL DIRITTO DELLA CHIESA

Il quadro che si è andati delineando offre ora la possibilità di presentare con più precisione la ricerca di mons. F. Coccopalmerio sulle tematiche fondamentali del diritto canonico, cogliendola nella sua globalità ed evidenziando gli apporti che da essa sono derivati alla riflessione sul diritto canonico¹².

¹² Gli studi di carattere generale da prendere in considerazione sono soprattutto: «De conceptu et natura iuris Ecclesiae animadversiones quaedam», in *Periodica de re*

1. Due premesse

Sono opportune anzitutto due precisazioni a mo' di premessa. La prima è la sostanziale unità di pensiero del nostro Autore, che permette di considerare in termini complessivi la sua riflessione. Certo non mancano – come ovvio – sviluppi e approfondimenti, ma non ci sono significative differenze tra il primo importante intervento, cioè la relazione tenuta al convegno per il primo centenario della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana del 1977¹³ e lo studio posto a prefazione del Codice di diritto canonico commentato a cura della Redazione di *Quaderni di Diritto Ecclesiale* del 2001¹⁴. Va aggiunto che i temi ritenuti decisivi da Coccopalmerio vengono sempre affrontati più e più volte in molteplici contributi. Basti pensare alla questione della natura del diritto penale e del sacramento della Penitenza in riferimento all'appartenenza ecclesiale: a essa vengono dedicati più di una quindicina di interventi di varia misura e profondità.

La seconda precisazione deve invece evidenziare il carattere molto personale della ricerca del nostro Studioso¹⁵. Egli non appartiene ad alcuna delle tre scuole postconciliari e tendenzialmente non si mette in esplicito dialogo con esse: gli autori della prima e della terza corrente non vengono praticamente mai citati e non si fa riferimento, se non per qualche accenno generico, al loro pensiero. Diverso è il caso della seconda scuola, verso la quale si nota una certa simpatia e affinità di concezioni. Anche in questo caso, però, accanto a una reale attenzione ad alcune intuizioni di K. Mörsdorf, il riferimento agli altri autori più significativi, cioè A.M. Rouco Varela ed E. Corecco è più un rinvio alle loro ampie ricerche sull'evoluzione del diritto canonico negli ultimi secoli che una ripresa e un

morali canonica liturgica 66 (1977) 447-474; «Fondare teologicamente il diritto della Chiesa?», in FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE (ed.), *La teologia italiana oggi. Ricerca dedicata a Carlo Colombo nel 70° compleanno*, Morcelliana, Brescia 1979, 395-410; «Che cosa è il diritto della chiesa?», in F. COCCOPALMERIO - P.A. BONNET - N. PAVONI (edd.), *Perché un Codice nella Chiesa?* (= Il Codice del Vaticano II 1), EDB, Bologna 1984, 17-55; «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (ed.), *Codice di Diritto Canonico Commentato*, Ancora, Milano 2001, 29-51.

¹³ Cf «De conceptu et natura iuris Ecclesiae».

¹⁴ Cf «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale».

¹⁵ Ci si riferisce ai contributi scritti, ma non va dimenticata la significativa partecipazione di mons. Coccopalmerio a molti convegni canonistici e non, e alla cordialità delle sue relazioni con studiosi e docenti (cordialità di rapporti, che è del resto una nota caratteristica della sua persona).

confronto con le loro teorie. Un più ampio accenno è invece riservato a uno degli ultimi esponenti della canonistica laica italiana – corrente che non si può certo considerare postconciliare – ossia P.A. d'Avack, che nel suo «Trattato»¹⁶ cita la relazione di Coccopalmerio alla Gregoriana¹⁷.

2. Il problema fondamentale: la concezione positivistica del diritto canonico

Pur con un suo percorso individuale, Coccopalmerio condivide con la canonistica postconciliare l'urgenza di superare la crisi del diritto canonico. A suo parere, però, tale superamento non deve essere tanto attuato con un impegno di «fondazione» del diritto canonico, quanto piuttosto con il mettere a tema il concetto stesso di diritto canonico. La radice di ogni male è infatti per il nostro Autore, la «concezione positivistica» del diritto della Chiesa: il diritto viene inteso solo come norma positiva posta dal legislatore in analogia con la concezione tipica del diritto statale. Così inteso, il diritto canonico risulta essere qualcosa di arbitrario, di autoritario e non una realtà di valore. Chiarissimo a questo proposito quanto scrive, con una certa amarezza, poco dopo la promulgazione del nuovo Codice:

«Il concetto di diritto fondamentalmente positivistico si è diffuso abbondantemente, e tristemente, nella mentalità ecclesiale corrente, ivi compresa quella dei teologi. Se a tale concezione di diritto, di natura umana e contingente, si aggiunge il fatto che la norma ecclesiale è quasi sempre stata un prodotto dell'autorità centrale o almeno è stata sentita e ancora viene sentita come operazione di vertice e si aggiunge anche il fatto che, almeno prima del Codice rinnovato, molte delle norme ecclesiali erano bacate da obsolescenza oppure, al limite, praticamente decadute, si può comprendere la contestazione al giuridico, che non si è di fatto estinta nella vita della chiesa d'oggi, o la semplice disattenzione, che è ancora peggiore. "Giuridico" nella Chiesa non è (come avviene peraltro già a livello di stato!) indicativo di valore (affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, oppure garanzia di correttezza procedurale a promozione e difesa della dignità della persona, e così via), bensì è sentito come qualcosa di prevalentemente negativo: centralismo, burocraticismo e via discorrendo. Un mondo vecchio che ci si augura passi, e presto»¹⁸.

¹⁶ P.A. D'AVACK, *Trattato di diritto canonico, Introduzione sistematica generale*, Giuffrè Editore, Milano 1980, 185, n. 1.

¹⁷ Coccopalmerio riprende la citazione di d'Avack in «Comunione ecclesiale, diritti fondamentali e concetto di diritto», 107-108; si confronta poi con questo autore (e con G. Feliciani) in «Che cosa è il diritto della chiesa?», 44-53.

¹⁸ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 20.

Come fare a reagire a tale impostazione così deleteria? Prosegue il passo appena citato, indicando il compito che Coccopalmerio ri-prenderà e svilupperà a più riprese nei suoi scritti:

«Possiamo accontentarci di tale concezione e accettarne le conseguenze? Crediamo proprio di no. Si tratta allora di raggiungere un concetto di giuridico ecclesiale che risulti veramente valido e metta fine alla precomprensione dell'intendere il giuridico ecclesiale come pura norma positiva. Il nostro problema è pertanto duplice: la ricerca di un concetto di giuridico ecclesiale e la individuazione di eventuali realtà ecclesiali che siano giuridiche e siano al contempo diverse dalla pura norma positiva»¹⁹.

Il ragionamento di Coccopalmerio è chiaro: ciò che fa problema e rovina nel suo insieme il diritto canonico e impedisce la percezione corretta della sua natura, del suo ruolo e della sua funzione nella Chiesa, è una sua comprensione sbagliata che lo riduce alla norma positiva. Occorre allora correggere e, per così dire, rigorizzare il concetto di giuridico ecclesiale. Così facendo si vedrà che esso non è riducibile alle norme positive e contingenti di origine umana, ma comprende realtà ecclesiali che sono altro rispetto alla norma positiva.

3. Alla ricerca del giuridico ecclesiale

3.1. Un problema metodologico

Si pone quindi il problema metodologico di dove ricavare il concetto di giuridico ecclesiale. È chiaro che occorre partire dall'autocoscienza della Chiesa, «da ciò che la Chiesa testimonia del proprio essere»²⁰ anche a proposito del giuridico.

Ci si può però domandare se il giuridico ecclesiale è del tutto nuovo e originale rispetto a quello umano o se la Chiesa ha assunto un concetto di giuridico già esistente nella riflessione e nella prassi umana. Coccopalmerio afferma che «la prima possibilità ci risulta assolutamente indimostrata, la seconda ci appare del tutto plausibile e comunque da concedersi almeno in ipotesi»²¹. Per trovare il giuridico ecclesiale occorre quindi fare ovviamente riferimento alla Chiesa, ma partendo da un concetto di diritto da applicare direttamente alla sua realtà. «Direttamente» perché se può essere utile il ricorso all'analogo-

¹⁹ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 20.

²⁰ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 21.

²¹ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 22.

gia, risulta molto più produttiva un'osservazione immediata della stessa realtà ecclesiale a partire dal concetto di diritto. Il metodo analogico, infatti, può portare, se non si è più che rigorosi nell'utilizzarlo, ad applicare alla Chiesa un concetto di diritto predeterminato al suo esterno, con il rischio di scartare tutto quanto in esso non è compreso, incluse quelle realtà che in effetti costituiscono ciò che è proprio, anche giuridicamente, della Chiesa. Si tratterebbe allora di un'applicazione del concetto di diritto alla realtà ecclesiale solo apparentemente «analogica», perché di fatto sarebbe tendenzialmente «univoca». In ogni caso, però, non si vede perché ricorre all'analogia quando è possibile un approccio diretto alla realtà ecclesiale²².

A questo punto ci si trova di fronte a una duplice difficoltà. La prima è quella di individuare questo concetto, vista la varietà, complessità e talvolta contraddittorietà delle nozioni di diritto che le dottrine giuridiche hanno elaborato nel corso di secoli. La seconda deriva dal giusto timore che, una volta trovato un concetto corretto, l'applicazione diretta di esso alla realtà ecclesiale possa compromettere la comprensione di quest'ultima, con l'imporre schemi estranei o insufficienti per la sua realtà, rischio simile a quello evidenziato per un uso non rigoroso dell'analogia. In altri termini, occorre evitare che un concetto esterno, ma limitato e insufficiente di diritto, non prenda in considerazione realtà che l'autocoscienza della Chiesa da sempre ritiene parte della propria giuridicità. È necessario quindi trovare un concetto preciso, ma «minimo e adeguatamente formale»²³ e sufficientemente astratto, tale da poter essere slegato da particolari concezioni di filosofia del diritto e da essere in grado di evidenziare, senza tagli o misconoscimenti, il giuridico ecclesiale, una volta applicato alla Chiesa.

3.2. Il concetto di «giuridico»

Coccopalmerio propone, nei vari contributi in cui affronta le tematiche fondamentali del diritto canonico, modalità in parte diverse per arrivare al concetto di diritto, che risulta quindi espresso in termini parzialmente differenti. Così nella relazione tenuta nel 1977 al convegno della Gregoriana, propone un concetto che ritiene si possa pacificamente accettare come ipotesi di lavoro, senza però spiegarne l'origine:

²² Cf «De conceptu et natura iuris Ecclesiae», 449-452; «Fondare teologicamente il diritto della Chiesa?», 403-404.

²³ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 25.

«Ius» dici potest complexus omnium elementorum, quae alicuius socialitatis exsurgentiam et permanentiam in suo esse permittunt et promovent, saltem in elementis vere essentialibus, respondentque quidem characteribus essentialibus illius socialitatis.²⁴

In uno studio di due anni successivo, il nostro Autore propone in modo leggermente diverso, ma sempre senza spiegarne l'origine, il concetto formale di diritto, un concetto cioè

«il più possibile svuotato di contenuti specifici, in modo da ridurlo a punto di partenza puramente formale, così che, in quanto tale, risulti applicabile “simpliciter” a qualsiasi tipo di diritto o a qualsiasi tipo di aggregazione interpersonale, a quelle umane e a quella ecclesiale»²⁵.

Il concetto proposto, che «presuppone soltanto che il diritto stesso sia una realtà che si colloca nell'ambito di una pluralità di persone»²⁶, viene così espresso:

«Diritto» sarebbe tutto ciò che *causa o permette il nascere, il permanere, lo svilupparsi di una data aggregazione interpersonale*. «Diritto» sarebbe pertanto la serie di elementi che, presupposta una pluralità di persone, *ne fanno un “unum”*, una aggregazione interpersonale, una comunità o socialità.²⁷

Un successivo fondamentale contributo – quello del 1984²⁸ – propone un cammino diverso per ricavare il concetto di diritto. Anzitutto Coccopalmerio precisa che la formalizzazione del concetto di giuridico non può fermarsi al livello dell'esperienza umana, perché esso «deve venire *adeguatamente* formalizzato, *adeguatamente* rispetto alle *peculiarità* dell'ecclesiale»²⁹. Indica poi, come punto di partenza per trovare il concetto di giuridico, il fenomeno della *legge* e così lo giustifica:

«Tale punto di partenza viene semplicemente legittimato dalla peraltro ovvia constatazione che la legge statuita dall'autorità societaria ha certamente a che fare col giuridico, ne è come l'“habitat” e ne dovrebbe per tale motivo contenere gli elementi essenziali o, almeno, indicazioni per enuclearli. In questo senso, il partire dalla legge per estrarre il concetto di giuridico dovrebbe costituire procedimento metodologico abbastanza plausibile per tutti»³⁰.

²⁴ «De conceptu et natura iuris Ecclesiae», 452.

²⁵ «Fondare teologicamente il diritto della Chiesa?», 404.

²⁶ «Fondare teologicamente il diritto della Chiesa?», 404.

²⁷ «Fondare teologicamente il diritto della Chiesa?», 404.

²⁸ Ossia «Che cosa è il diritto della chiesa?».

²⁹ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 29.

³⁰ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 26.

L'analisi della realtà della legge conduce il nostro Autore a evidenziarne i vari elementi: soggetti (con la «supersoggettività» della comunità), attività, beni. Ma anche subito a precisare che

«è necessario distinguere tra piano dei *soggetti* che hanno dei *beni* e si inter-scambiano *attività* e piano della *legge*, nel senso che *soggetti, beni e attività esistono previamente alla legge*, la quale si limita a rilevarli e a darvi concreta *stautuizione*»³¹.

L'esame degli elementi della legge può quindi aiutare a trovare gli elementi del giuridico, che però non può essere ridotto alla legge; quest'ultima deve anzi riconoscere come a essa preesistenti i soggetti, i beni e le attività interpersonali. Con questa precisazione ci si deve quindi domandare quali siano gli elementi del giuridico, nella sua concettualizzazione *minima*. Si tratta di

«soggetto o persona, beni personali, socialità o comunità, appartenenza alla comunità con relativi requisiti, attività di dare e ricevere da persona a comunità e viceversa, salvaguardia, promozione o danno per l'uno o l'altro dei soggetti, necessità, doverosità ed esigenza, strumento di prescrivibilità e sanzione»³².

Questi elementi possiedono anche il requisito della *formalità* e possono essere riempiti di contenuti specifici con riferimento alle realtà a cui si applicano: diverso sarà pertanto il contenuto del giuridico nella comunità civile rispetto a quella ecclesiale.

3.3. L'applicazione del concetto di «giuridico» alla Chiesa e delimitazione del «giuridico ecclesiale»

Dopo aver determinato il concetto di giuridico, adeguatamente minimo e formale, è possibile applicarlo alla realtà della Chiesa, individuando così che cosa in essa è «giuridico». Le modalità proposte da Coccopalmerio, nei contributi che si stanno prendendo in esame, sono in parte diverse perché dipendono dal concetto di giuridico più o meno articolato individuato come punto di partenza. I risultati, però, sono simili. Possiamo qui riferirci allo studio del 1984, certamente più maturo, logico e lineare rispetto ai precedenti, integrato con l'ultimo contributo, quello del 2001³³, che per certi aspetti presenta un approccio differente su cui sarà utile ritornare.

³¹ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 33.

³² «Che cosa è il diritto della chiesa?», 35.

³³ «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale».

Coccopalmerio afferma anzitutto che le realtà

«qualificabili come giuridiche in seno alla chiesa [...] saranno infatti *quelle che verificheranno in sé* gli elementi formali del concetto stesso [di giuridico]. Saranno pertanto realtà giuridiche: la comunità ecclesiale con la sua strutturazione; l'autorità pastorale con le proprie attribuzioni; l'appartenenza alla comunità con i relativi requisiti; i soggetti ecclesiali con i beni personali; le attività dativo-ricettive per la tutela e la promozione dei beni; le norme con le relative sanzioni; insomma i rapporti tra persona e persona, tra persona e comunità, tra comunità e persona»³⁴.

Queste realtà avranno ovviamente contenuti specifici che riempiranno il concetto formale di giuridico, che «in quanto appunto mera forma, si dimostrerà atto a recepirli fedelmente e a lasciarli integri nelle loro peculiarità»³⁵. Il nostro Autore propone anche un abbozzo del giuridico ecclesiale individuando nel mistero della Chiesa, inteso in tutta la sua ampiezza e profondità, le varie realtà ecclesiali identificabili come giuridiche grazie al concetto formale di giuridico.

La sua insistenza verte soprattutto su quelle di cui solitamente non si coglie la giuridicità o non la si comprende nella sua pienezza. E in particolare si sofferma sul tema dell'appartenenza ecclesiale, evidenziando tra gli elementi che determinano l'incorporazione nella Chiesa anche un requisito non visibile come quello della grazia santificante. Secondo, infatti, *LG* 14, 2, l'avere lo Spirito di Cristo («*Spiritus Christi habentes*») è richiesto per la piena incorporazione nella Chiesa³⁶. Una conseguenza di ciò, sul piano del diritto penale canonico³⁷, è data dal fatto che si ha punibilità di un'infrazione delle norme canoniche solo in presenza del peccato grave, presenza che

³⁴ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 36.

³⁵ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 36.

³⁶ Sull'interpretazione di questo passo conciliare e, in generale, sulla rilevanza giuridica dello stato di grazia, Coccopalmerio è tornato più volte nei suoi scritti. Cf, tra gli altri contributi, «Quid significant verba "Spiritus Christi habentes" Lumen gentium 14,2», *Periodica de re morali canonica liturgica* 68 (1979) 253-276; «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», 41-43.

³⁷ Anche sul diritto penale e sul modo di intenderlo correttamente nel rispetto delle realtà giuridico-dogmatiche della Chiesa, il nostro Autore è intervenuto ripetutamente: cf, ad esempio, «Per una critica riscoperta del diritto penale della Chiesa», in E. CAPPELLINI (ed.), *La legge per l'uomo. Una Chiesa al servizio*, Rogate, Roma 1979, 305-334; «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», 43-44, che propone una distinzione tra diritto penale «dogmatico» e diritto penale «positivo». Con riferimento al diritto penale, Coccopalmerio affronta con ampiezza e ripetutamente una questione particolare, legata a una proposta emersa nel corso dei lavori di riforma del Codice e poi abbandonata. La proposta consisteva nel configurare la scomunica come una pena che priva dell'Eucaristia, ma non impedisce di accostarsi al sacramento della

comporta comunque, al di là delle pene stabilite dal Codice, una «generale sanzione», cioè l'esclusione dall'Eucaristia come stabilito dal can. 916. La rilevanza giuridica del peccato grave, porta Coccopalmerio a concludere che

«laddove troviamo un comportamento doveroso (esterno o *interno*) sancito con legge (positiva-umana o *evangelica-divina*) munito di relativa sanzione comunitaria (positiva-umana o *rivelata-divina*) ivi troviamo un *dovuto alla comunità* e quindi una realtà *giuridica-ecclesiale*. Su tali presupposti e per quanto attiene alla specificità dell'ecclesiale, dovranno essere profondamente ripensati i rapporti tra *morale* e *giuridico*, nonché tra *carità* e *giuridico*»³⁸.

3.4. Il giuridico ecclesiale è anzitutto la «realtà dogmatica»

L'applicazione alla Chiesa del concetto di giuridico, adeguatamente minimo e formale, conduce a constatare

«che alcune delle realtà che possiamo qualificare, in forza del concetto, come «*giuridiche*», sono *anche* «*dogmatiche*», appartengono in altre parole alla struttura dogmatica della chiesa in forza dell'istituzione di Cristo»³⁹.

Tra queste si possono elencare la struttura fondamentale della Chiesa, le attribuzioni fondamentali dei pastori, i requisiti di incorporazione, le attribuzioni fondamentali dei fedeli, ecc. Accanto a esse ci sono poi nella Chiesa le altre realtà giuridiche, ma di natura positiva, in quanto poste dal legislatore umano.

Coccopalmerio ritiene importante distinguere le due realtà anche a livello terminologico, chiamando le prime «diritto» o realtà «giuridico-dogmatiche» e le seconde «norma» o realtà «giuridico-positive»⁴⁰, come pure precisare bene differenze e rapporti tra le due categorie. In sintesi⁴¹ si possono fare le seguenti affermazioni: le realtà giuridi-

Penitenza e di ricevere l'assoluzione sacramentale. Secondo il nostro Autore si tratta di un'ipotesi scorretta, perché non rispetta la natura della comunione ecclesiale e il senso del sacramento della Penitenza che riconcilia con Dio e con la Chiesa e rende capaci di partecipare alla massima espressione di tale comunione: l'Eucaristia. Come è possibile ricevere l'assoluzione e non poter accedere all'Eucaristia? (cf «Il diritto penale della Chiesa: riflessioni e proposte», in E. CAPPELLINI [ed.], *Problemi e prospettive di diritto canonico*, Queriniana, Brescia 1977, 265-287).

³⁸ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 39.

³⁹ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 41.

⁴⁰ Il nostro Autore preferisce anche la qualificazione di diritto «ecclesiale» piuttosto che «canonico», perché quest'ultimo aggettivo fa pensare immediatamente alla norma canonica positiva (cf «Che cosa è il diritto della chiesa?», 42-43).

⁴¹ Cf «Che cosa è il diritto della chiesa?», 43-49; cf anche «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», 36-41.

co-dogmatiche sono immutabili e necessarie mentre quelle giuridico-positive sono contingenti (e potrebbero al limite non esserci); le prime sono realtà ontologiche, le seconde sono intenzionali (ossia dipendono dalla volontà del legislatore); le prime sono conosciute dalla fede della Chiesa e proposte dal magistero ecclesiale (il «diritto» può essere conosciuto e formalizzato anche solo attraverso il magistero, senza bisogno dell'intervento del legislatore positivo), le seconde sono oggetto di indagine esegetica; infine, le norme positive attuano il diritto, lo concretizzano per la vita della Chiesa e trovano in esso il loro criterio di valore (il diritto è giudice della norma).

3.5. Alcune conseguenze a livello di «fondazione» del diritto canonico, di epistemologia e di didattica

L'aver individuato il giuridico ecclesiale anzitutto come «giuridico-dogmatico» porta Coccopalmerio a offrire due indicazioni circa il problema fondazionale e circa la scienza del diritto canonico.

In relazione alla prima questione, nota che la soluzione del problema della fondazione del diritto della Chiesa è stata negativamente condizionata dal concepirlo come norma positiva. Invece egli ritiene che

«il modo più esatto e quindi convincente di impostare e risolvere il problema “fondazionale” consista nell’assumere un concetto di diritto adeguato, non quindi quello di norma positiva, bensì quello di realtà dogmatica [...] Col che, il problema “fondazionale” verrebbe risolto nel senso del “collocare” (“locus theologicus”) la realtà giuridica (semplicemente e profondamente) nella struttura dogmatica della chiesa e nell’antropologia ecclesiale della persona, nonché nel considerare la realtà giuridica, per la parte di norma positiva, come concretizzazione storica della realtà giuridica dogmatica»⁴².

In riferimento poi al modo di concepire la canonistica e il suo rapporto con le altre scienze teologiche, occorre notare che la netta distinzione tra canonistica, da una parte, e teologia dogmatica ed ecclesiologia, dall'altra, è dovuta al fatto di concepire l'oggetto della canonistica come pura norma positiva. Se invece il giuridico ecclesiale è costituito per prima cosa dalle realtà giuridico-dogmatiche, allora

«la scienza “giuridica” non è che un aspetto della indagine “dogmatica” sulla struttura della Chiesa relativamente a quelle realtà, in tale complesso fenomeno, che possono definirsi “giuridiche”. La non confondibilità tra scienza giuridica e

⁴² «Che cosa è il diritto della chiesa?», 50-51.

teologia dogmatica vale solo per quel contenuto del concetto di diritto che è la pura norma positiva»⁴³.

Concretamente la canonistica si articolerà in tre ambiti di indagine: quello dogmatico-giuridico, quello esegetico riferito alla norma positiva, quello previsionale sulle nuove possibili norme⁴⁴. A livello didattico si daranno poi alcune questioni tipiche del canonista come altre del teologo dogmatico, dell'ecclesiologo, ecc.; ci saranno, però, anche materie di mista competenza, cosa che – fa notare il nostro Autore – si è sempre realizzata: basti pensare al caso del matrimonio o a quello della potestà sacra, oggetto di considerazione da parte di più discipline ecclesiali.

3.6. Somiglianze e differenze tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato

Il discorso sulla natura del diritto ecclesiale viene completato da Coccopalmerio instaurando un confronto con quello dello Stato⁴⁵. Per prima cosa occorre constatare che nella moderna dottrina dello Stato non viene operata

«una distinzione tra realtà giuridico-ontologiche, cioè *diritti*, e realtà giuridico-positive, cioè *norme*, ma viene concessa al massimo una distinzione tra *valori* da una parte e *diritti-norme* dall'altra»⁴⁶.

I valori sono qualcosa di pre-giuridico o di meta-giuridico, ma non sono diritti, che incominciano invece a esistere solo con le norme, sia pure di carattere costituzionale e internazionale (le varie dichiarazioni sui diritti della persona). Di conseguenza il diritto non è una realtà ontologica, anche se esiste l'ontologia che è prima del diritto. Un'ontologia che – secondo Coccopalmerio – non è conoscibile da parte dello Stato.

Qui si colloca una differenza essenziale con la Chiesa:

⁴³ «Fondare teologicamente il diritto della Chiesa?», 408. A proposito della canonistica, Coccopalmerio instaura un parallelo interessante con la liturgia: il modo di considerare tale disciplina è molto diverso se la liturgia viene concepita come un insieme di riti regolati da norme «rubricistiche» – che sarebbero l'unico oggetto della disciplina liturgica – o se è pensata come la Chiesa che fa continuamente memoria del mistero salvifico di Cristo (cf «Fondare teologicamente il diritto della Chiesa?», 403).

⁴⁴ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 52.

⁴⁵ Cf «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», 51-53; «Che cosa è il diritto della chiesa?», 53-55.

⁴⁶ «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», 51.

«La Chiesa, infatti, a motivo della potestà magisteriale, ha la capacità di conoscere e di dichiarare i doveri, i diritti e le abilitazioni esistenti per istituzione di Cristo. Lo Stato, al contrario, non ha la capacità di conoscere e di dichiarare i doveri, i diritti e le abilitazioni esistenti nella persona umana»⁴⁷.

In ogni caso, concludendo il confronto tra giuridico ecclesiale e giuridico statale, Coccopalmerio si sente in dovere di precisare che

«quanto detto, se, da una parte, sottolinea nuovamente la peculiarità del fenomeno giuridico nella chiesa anche in confronto alle teorizzazioni della vigente dottrina dello stato, non può non farci cogliere come dette visioni statualistiche rischiano però di contaminare la dottrina del giuridico ecclesiale e di dare a loro volta un negativo e pesante contributo a quella riduzione del diritto alla pura norma positiva di cui sopra abbiamo parlato»⁴⁸.

3.7. La ricerca del giuridico ecclesiale a partire dal Codice di diritto canonico

Resta da ultimo la necessità di accennare alla diversa prospettiva con cui Coccopalmerio avvia il discorso sul diritto ecclesiale nell'ultimo intervento del 2001⁴⁹. Si tratta solo dell'avvio, perché poi la presentazione della concezione del giuridico ecclesiale e delle sue conseguenze riprende temi già ampiamente sviluppati e più volte riproposti dal nostro Autore.

Il punto di partenza di tutta la riflessione non è, in questo caso, il concetto minimo e formale di giuridico da applicare alla realtà della Chiesa, ma è il Codice di diritto canonico. La domanda da cui prendere le mosse è pertanto «che cosa contiene il CIC e cosa contengono i cann. di cui esso è composto?»⁵⁰.

La risposta è che «i cann. contengono doveri, diritti, abilitazioni o capacità»⁵¹. Verificato ciò, ci si deve domandare: «da chi sono creati i doveri, i diritti e le abilitazioni contenuti nei cann. del CIC?»⁵². La risposta è semplice:

«Nel CIC, e cioè nella Chiesa, certe realtà giuridiche (doveri, diritti, abilitazioni) sono esistenti perché create da Cristo stesso in quanto istitutore della Chiesa; altre sono esistenti perché create dal legislatore ecclesiale-umano»⁵³.

⁴⁷ «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», 52.

⁴⁸ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 55.

⁴⁹ «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale».

⁵⁰ «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», 31.

⁵¹ «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», 31.

⁵² «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», 36.

⁵³ «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», 37.

Le prime sono quelle definibili *giuridico-dogmatiche*, le seconde *giuridico-positive*. Da questo punto in poi il discorso di Coccopalmerio riprende i percorsi già noti per sviluppare le riflessioni sul diritto ecclesiale e sui temi più volte affrontati: appartenenza ecclesiale, diritto penale, rilevanza del peccato grave, ecc.

III. UNA VALUTAZIONE CRITICA DEL PENSIERO DI MONS. F. COCCOPALMERIO

Dopo la presentazione del pensiero di Coccopalmerio sul giuridico ecclesiale, può essere opportuna la ripresa critica di alcuni punti, senza alcuna pretesa di completezza, per concludere con una valutazione di carattere complessivo.

1. La concezione positivista del diritto canonico come problema reale e centrale per comprendere il diritto della Chiesa

Si è visto che il punto di partenza della riflessione del nostro Studioso è la constatazione della riduzione del diritto della Chiesa al solo aspetto normativo, con il dimenticare che la realtà centrale di esso è, invece, quella giuridico-dogmatica, ossia il diritto divino. Ci si può domandare: si tratta – o per lo meno si trattava sulla fine degli anni '70 – di un problema reale? E se sì, era in effetti la questione centrale da risolvere per superare la «crisi» postconciliare del diritto canonico?

Per rispondere a queste domande occorre vedere, anzitutto, quale fosse la posizione della canonistica in quegli anni a proposito della riduzione o no del diritto della Chiesa alla sola norma.

1.1. Le tre «scuole» canonistiche postconciliari di fronte al diritto divino

Un'attenta lettura dei contributi degli autori delle tre «scuole» postconciliari porta a concludere che nessuna di esse, nel suo insieme, pare identificare il diritto canonico con il solo aspetto normativo prodotto dal legislatore umano.

Solo alcuni studiosi della prima corrente, quella della «deteologizzazione», tendono a vedere il diritto canonico come il complesso delle norme positive, ma senza perdere lo stretto riferimento al diritto divino. E se è vero che T.I. Jiménez Urresti considera il diritto divino

– da studiarsi da parte della teologia e non della canonistica – come realtà contenuta nelle norme canoniche e non propriamente diritto canonico⁵⁴ e G. Alberigo pare non riuscire a mettere nel giusto rapporto il diritto canonico, identificato con gli «*statuta Ecclesiae*», con lo «*status Ecclesiae*», cioè la struttura fondamentale della Chiesa delineata dal Nuovo Testamento e dai primi quattro concili ecumenici, pur riconoscendo a questa valore normativo⁵⁵, occorre prendere atto che per P. Huizing – l'autore più significativo di questa corrente – la normativa positiva canonica deve sempre riferirsi al diritto divino positivo e a quel nucleo centrale dato dall'«ordinamento della comunione sacramentale di fede», testimoniato già dal Nuovo Testamento e destinato a regolamentare i rapporti tra i credenti, rapporti che «non potranno mai venire dissociati dal vincolo che lega tutti nel Signore e tramite il Signore»⁵⁶.

Per la seconda corrente è sufficiente una citazione del manuale del 1964 (!) di K. Mörsdorf:

«Il diritto della Chiesa è fondamentalmente determinato attraverso il diritto divino naturale e positivo, particolarmente attraverso le disposizioni che Gesù Cristo come Fondatore e Capo ha dato per la costruzione della costituzione ecclesiale e per la vita comunitaria della Chiesa. Tutto il diritto divino è immediatamente diritto canonico utilizzabile, anche quando non si esprime in una normativa ecclesiale e insieme diritto del più alto ordinamento, che precede la produzione giuridica umana»⁵⁷.

La terza scuola, quella che fa riferimento all'Università di Navarra, dà ampio spazio al diritto divino in termini molto approfonditi, distinguendo – in modo più articolato rispetto a Coccopalmerio – la sua «positivizzazione» (cioè la presa di coscienza da parte della Chiesa degli elementi di diritto divino, presa di coscienza che il nostro Autore chiama invece «formalizzazione»), dalla sua «formalizzazione» in termini giuridici, operazione che rende i dati di diritto divino più praticabili e attuabili nella vita della Chiesa. È però la positivizzazione ciò che dà valenza giuridica immediata al diritto divino, prima di ogni formalizzazione normativa⁵⁸.

⁵⁴ C.R.M. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa*, 33-37

⁵⁵ C.R.M. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa*, 38-40.

⁵⁶ C.R.M. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa*, 31 e, in generale sul pensiero di P. Huizing, 25-32.

⁵⁷ K. MÖRSORF - E. EICHMANN, *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund der Codex Iuris Canonici*, I, München - Paderborn - Wien 1964¹¹, 21-22 (nostra traduzione).

⁵⁸ Sulla «positivizzazione» e la «formalizzazione» del diritto divino si vedano i testi di P. LOMBARDIA e di J. HERVADA citati in C.R.M. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chie-*

1.2. Gli «avversari» di mons. F. Coccopalmerio

Le correnti postconciliari della canonistica sono quindi sostanzialmente concordi nel riconoscere valore al diritto divino e nel non identificare – salvo eccezioni – il diritto canonico con le sole norme positive. Non si tratta di una novità nella tradizione canonica e Coccopalmerio prende atto che da sempre la canonistica ha dato rilievo al diritto divino, realtà che può essere intesa in vario modo, ma a cui certamente sono riconducibili quegli elementi giuridico-dogmatici che egli ritiene essere propriamente il «diritto» della Chiesa. Questo riconoscimento, tuttavia, non gli impedisce di ritenere che comunque l'approccio prevalente al diritto canonico consista nell'identificarlo con le norme positive e che questo sia il problema fondamentale.

Ma se questo errore non è presente nella canonistica tradizionale, né nelle «scuole» postconciliari, viene spontaneo chiedersi chi siano allora gli «avversari» o, meglio, gli interlocutori di Coccopalmerio.

In effetti egli non attribuisce questo errore all'uno o all'altro canonista che scrive in epoca postconciliare e del resto – e lo si è già notato – il nostro Autore entra raramente in esplicito confronto con altri studiosi del diritto della Chiesa. L'avversario, quindi, sembra restare sconosciuto, nascosto dietro espressioni di carattere generale. Si veda, ad esempio, un testo che si è già citato sopra, testo che fa riferimento al concetto positivistico di diritto «diffuso abbondantemente, e tristemente, nella mentalità ecclesiale corrente, ivi compresa quella dei teologi»⁵⁹. O anche le seguenti affermazioni:

«A dire il vero, sembra che la dottrina si sia ormai accorta che il diritto proprio della chiesa è qualcosa di distinto da qualsiasi altro diritto, e cioè da quello delle socialità umane e in particolare dello Stato, cosicché una confusione a questo livello appare ai nostri giorni abbastanza decisamente superata. Tuttavia, e sfortunatamente, il difetto del monismo nel concetto di giuridico sembra perseverare almeno in un elemento, che pare, in qualche modo, ritrovabile diffusamente negli autori. Si tratta della identificazione, patentemente riduttiva, del concetto di *diritto* a quello di *norma positiva*, cioè *ab hominibus condita*. Nessuno, certo, ignora o nega che esista un *ius positivum divinum*, ma sta di fatto che, senza che si arrivi agli estremi della dottrina cosiddetta della «canonizzazione» elaborata primariamente dalla scuola canonistica italiana laica, il *ius positivum divinum* fa

sa, 168-171; 178-180. Coccopalmerio ha posizioni simili sostenendo più volte che fonte del diritto ecclesiale non sono solo il Codice o altri testi normativi, ma sono gli stessi documenti magisteriali quando evidenziano alla coscienza della Chiesa dati giuridico-dogmatici, cioè di diritto divino.

⁵⁹ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 20.

veramente fatica ad essere considerato dagli autori parte primaria ed essenziale del diritto proprio della chiesa venendo sempre in primo piano la norma stabilita dal legislatore umano»⁶⁰.

O ancora:

«A parte in ogni modo la posizione di alcuni autori, sembra perdurare nella mentalità corrente, soprattutto di canonisti e teologi, la concezione di diritto canonico quale pura norma positiva»⁶¹.

Pare quindi di capire che più che persone precise, Coccopalmerio veda come soggetto con cui confrontarsi anzitutto «la mentalità ecclesiale corrente», l'opinione pubblica della Chiesa, il sentire diffuso a proposito del diritto canonico del popolo di Dio – che spesso pensa il diritto della Chiesa come pensa quello dello Stato –. Si tratta di un sentire che è favorito dagli stessi canonisti, che pur dando rilievo in teoria al diritto divino, subito se ne dimenticano quando elaborano e presentano le loro dottrine e interpretazioni del diritto canonico.

Ma una responsabilità di questa percezione sbagliata del diritto della Chiesa spetta – sempre secondo il nostro Autore – ad altri soggetti, scientificamente più raffinati del popolo di Dio, cioè i teologi dogmatici. Essi, nel loro insieme, considerano la canonistica una scienza pratica e operativa di nessun spessore teologico, proprio perché riferita a un diritto identificato con le norme.

1.3. «Avversari» indeterminati, ma un problema reale

Si potrebbe pensare che questa indeterminatezza degli «avversari/interlocutori» di Coccopalmerio possa rendere meno convincente la sua insistenza nel ritenere un problema reale e centrale – almeno per gli anni in cui scrive – l'identificazione del diritto ecclesiale con la norma positiva.

In effetti, non è facile definire l'opinione pubblica ecclesiale o circoscrivere in modo preciso e scientificamente provato ciò che si chiama «mentalità corrente». In questo campo sono certo possibili solo sondaggi o altre ricerche a campione, ma a parte questi, non si può pretendere di andare al di là di impressioni e sensazioni soggettive e di offrire, al massimo, alcune esemplificazioni.

⁶⁰ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 18-19.

⁶¹ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 45, n. 18.

Dovrebbe essere altra cosa, invece, il confronto con i «teologi», che si esprimono – diversamente dall'opinione pubblica ecclesiale – attraverso volumi, articoli, relazioni, ecc.⁶²

In ogni caso, e senza voler qui supplire il nostro Autore nel fornire le prove delle sue affermazioni, si può ritenere plausibile che la concezione di diritto canonico diffusa tra il popolo di Dio e tra i teologi nel dopo Concilio fosse quella indicata da Coccopalmerio per una causa fondamentale che ha un nome preciso: il Codice di diritto canonico del 1917 nel modo in cui è stato presentato, studiato, applicato e, soprattutto, identificato con il diritto canonico.

In effetti è facile constatare che la diffusa convinzione, presente nell'opinione pubblica ecclesiale postconciliare, che il diritto canonico fosse norma positiva era in perfetta continuità con quanto la stessa opinione pubblica riteneva precedentemente al Vaticano II: che cosa è il diritto canonico? Ovvio: è il Codice. Il fatto poi che, negli anni del dopo Concilio, si era ritenuto che il Codice fosse ormai superato – al di là delle autorevoli assicurazioni sulla sua formale vigenza – senza essere sostituito da uno nuovo, aveva solo peggiorato la situazione: il diritto canonico è il Codice, il Codice non c'è più, quindi non esiste più il diritto canonico.

Quanto alla visione significativamente riduttiva del diritto canonico sostenuta da parte dei teologi, si può ritenere – anche qui dispensandoci da una documentazione analitica – che anche in questo caso la causa fosse il Codice in quanto realtà che aveva portato la canonistica a limitarsi a essere, in quanto disciplina scientifica, sostanzialmente solo approccio «esegetico» ai canoni e a isolarsi dalle altre scienze teologiche, perdendo così – come già si è notato – ogni collegamento con i fermenti di rinnovamento caratterizzanti la teologia del XX secolo.

In conclusione e tenendo presente, oltre al Codice, anche le altre cause indicate da Coccopalmerio per spiegare la precomprensione fondamentalmente positivistica del diritto canonico⁶³, si può essere d'accordo con lui sul fatto che tale precomprensione era (è?) un problema reale a livello di mentalità ecclesiale diffusa e di percezione dei teologi. Era anche la questione centrale?

⁶² In questo ambito, le affermazioni di Coccopalmerio potevano essere forse suffragate da qualche riferimento preciso e corredate da necessari rinvii bibliografici.

⁶³ Cf «Che cosa è il diritto della chiesa?», 19.

1.4. Una questione centrale?

Si è visto sopra che per la canonistica postconciliare la questione centrale era ridefinire il senso e il ruolo ecclesiale del diritto canonico, ciò che veniva chiamato la «fondazione» del diritto canonico. Il problema non era quindi dimostrare l'esistenza del diritto nella Chiesa, né immediatamente precisarne la definizione, bensì ricollocarlo nel nuovo quadro ecclesiologico delineato dal Vaticano II, ridefinendone – per usare il titolo di un fortunato articolo di A.M. Rouco Varela – «lo statuto ontologico ed epistemologico»⁶⁴.

Coccopalmerio ritiene, invece, decisiva la questione del concetto di giuridico ecclesiale da considerare diverso dalla norma positiva e non tanto il problema fondazionale del diritto canonico. Di fatto, però, anche il nostro Autore non può che fare riferimento alla collocazione del giuridico all'interno della realtà ecclesiale, della struttura della Chiesa così come precisata dal Vaticano II. Così, ad esempio, nella relazione al Congresso del 1977 presso l'Università Gregoriana, prima di applicare il concetto di giuridico alla Chiesa, sente la necessità di delineare gli «Elementa essentialia structurae Ecclesiae»⁶⁵; nel contributo sul «Fondare teologicamente il diritto della Chiesa?» presenta una descrizione della Chiesa sotto il profilo delle realtà *comunionali*⁶⁶; nello studio del 2001 (ma non solo) approfondisce, sulla scorta dell'insegnamento di LG 8, il tema della «Chiesa quale realtà di salvezza avente in Cristo forma comunionale» che «non si distingue realmente dalla Chiesa quale comunità istituzionale costituita in terra»⁶⁷. Se poi si tiene presente anche l'ampio spazio che Coccopalmerio dà a questioni ecclesiologiche-giuridiche fondamentali, in particolare al tema dell'appartenenza o incorporazione ecclesiale, si può concludere che certamente il punto di partenza per la sua riflessione è il desiderio di mostrare che il diritto canonico non si riduce alla norma positiva, ma lo sviluppo del suo pensiero non può che portare ad affrontare e risolvere la questione fondamentale della comprensione del giuridico ecclesiale all'interno di una corretta e rinnovata concezione ecclesiologica e antropologica. Anche per il nostro Studioso, quindi, la domanda fondamentale non può che essere: po-

⁶⁴ A.M. ROUCO VARELA, «Le statut ontologique et épistémologique du droit canonique. Notes pour une théologie du droit canonique», *Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques* 57 (1973) 203-227.

⁶⁵ «De conceptu et natura iuris Ecclesiae», 453-454.

⁶⁶ «Fondare teologicamente il diritto della Chiesa?», 404-405.

⁶⁷ «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», 47.

sto che il diritto c'è nella Chiesa o, detto in altri termini, preso atto che la Chiesa ha assunto il giuridico come una sua modalità di espressione, perché è così? Qual è la spiegazione corretta di tutto ciò alla luce della fede e della autocoscienza della Chiesa?

La questione centrale è dunque questa. E si può essere d'accordo con Coccopalmerio non tanto nel sostenere che «il problema “fondazionale” correttamente impostato» sia «quello di *fornire un concetto di giuridico che sia veramente adeguato*»⁶⁸, ma nel sottolineare che una visione più o meno corretta del «giuridico» è comunque determinante per dare una risposta più o meno convincente e plausibile alla domanda fondamentale.

2. Il concetto di giuridico e la sua applicazione alla Chiesa

Un secondo punto del pensiero di Coccopalmerio che è opportuno riprendere criticamente riguarda l'identificazione e l'utilizzo del concetto di diritto nei confronti della realtà ecclesiale. Nel suo pensiero è chiaro che se il diritto canonico o ecclesiale è chiamato «diritto» non può che essere riferito al concetto di diritto normalmente usato nella cultura umana. Non si tratta, quindi, solo di una vaga somiglianza tra il giuridico umano e un qualcosa di non bene determinato che c'è nella Chiesa e che per qualche tratto di affinità col primo viene chiamato giuridico. Il concetto di diritto che può essere applicato alla Chiesa è diritto in senso proprio.

In questo il nostro Autore si avvicina ai canonisti della terza scuola⁶⁹, ma non sembra condividere con loro la riconduzione del concetto di diritto alla sola idea di giustizia distributiva strettamente intesa⁷⁰, né la netta separazione tra sfera del giuridico e quella della morale.

La sua posizione è più simile, invece, a quella della seconda corrente postconciliare, la «scuola di Monaco»⁷¹. In particolare, Rouco Varela, Corecco e Sobański condividono l'idea che sia necessario uti-

⁶⁸ «Che cosa è il diritto della chiesa?», 51.

⁶⁹ Con cui però, tranne per qualche accenno, non si confronta direttamente.

⁷⁰ A dire il vero, c'è un passaggio in uno scritto di Coccopalmerio dove, a certe condizioni, il concetto di giuridico è ricondotto a quello di giustizia: cf «Che cosa è il diritto della chiesa?», 33.

⁷¹ Così chiamata dalla città presso la cui Università è stato fondato nel 1947 da Klaus Mörsdorf l'Istituto di diritto canonico – luogo di studio e di ricerca dei suoi discepoli e continuatori –, ora (dal 2001) «Klaus-Mörsdorf-Studium für Kanonistik».

lizzare un concetto di diritto per esaminare e comprendere la realtà della Chiesa, ma questo concetto non deve essere predeterminato da una specifica concezione filosofica o giuridica, al fine di evitare di imporre alla realtà ecclesiale dei modelli insoddisfacenti. Deve essere invece un concetto «pre-scientifico», «pre-filosofico» e «pre-teologico», un concetto preciso ma insieme molto semplificato, che abbia una «funzione ermeneutica» per permettere «la costruzione della teologia del diritto canonico» e possa acquisire «contorni concettuali e terminologici solo dopo l'incontro intellettuale ed esistenziale con la Rivelazione storico-salvifica della Chiesa»⁷². È evidente l'affinità di questo ragionamento con quello di Coccopalmerio, che insiste sul fatto di partire da un concetto di diritto minimo e adeguatamente formale.

Bisogna, però, dare atto al nostro Canonista, rispetto a quelli appena sopra citati, di non limitarsi a una concettualizzazione che rischia di essere eccessivamente semplificata, ma di elaborare un concetto di giuridico ben articolato e soddisfacente. Molto interessante sembra essere anche il tentativo di compiere questa elaborazione non in maniera puramente assertiva – del tipo «è ovvio che il concetto di diritto implica intersoggettività, ecc.» –, ma a partire dall'analisi di una realtà chiaramente giuridica, come la legge.

Altrettanto significativa è poi l'applicazione di questo concetto alla Chiesa con l'individuazione delle sue realtà giuridico-dogmatiche. Se si può, però, fare un appunto al nostro Autore, occorre riconoscere che manca nella sua elaborazione un concetto sintetico che colga la specificità dell'intersoggettività ecclesiale in riferimento alla quale si articolano le stesse realtà giuridiche. Pur con tutti i suoi limiti, l'intuizione di Corecco⁷³, che chiama «communio» l'intersoggettività ecclesiale e in base a essa declina il discorso sul diritto ecclesiale, pare essere tuttora insuperabile e feconda di possibili sviluppi.

Resta da verificare, sempre a proposito del concetto di giuridico, il cambio di impostazione che pare essere avvenuto nel pensiero di Coccopalmerio con il contributo del 2001. In questo testo⁷⁴ – come si è sopra evidenziato – Coccopalmerio non parte più da un concetto di giuridico, adeguatamente minimo e formale, da applicare poi alla

⁷² A.M. ROUCO VARELA, «Grundfragen einer katholischen Theologie des Kirchenrechts. Überlegungen zum Aufbau einer katholischen Theologie des Kirchenrechts», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 148 (1979) 346 (nostra traduzione).

⁷³ Cf una presentazione del suo pensiero nel periodo postconciliare in C.R.M. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa*, 91-109.

⁷⁴ Cf «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale».

realtà della Chiesa, ma la sua riflessione prende avvio dal diretto esame del Codice di diritto canonico. Probabilmente, al di sotto di tale scelta, sta la constatazione che l'esistenza del Codice e la sua indubitabile qualificazione giuridica, costituiscono dati comunemente e pacificamente acquisiti e possono, quindi, dispensare dalla ricerca del giuridico ecclesiale attraverso il ricorso al concetto minimo e formale di giuridico poi applicato alla Chiesa. Il Codice, cioè, esprime correttamente il giuridico ecclesiale e dalla sua analisi si può agevolmente ricavare che il giuridico nella Chiesa non si limita alle norme positive, ma comprende quelle giuridico-dogmatiche. Bisogna allora concludere che dopo la promulgazione del Codice del 1983 non serve più partire da lontano, cioè dal concetto di giuridico, per identificare il giuridico ecclesiale? Coccopalmerio non lo afferma, ma l'impostazione dell'ultimo contributo fa nascere la domanda.

3. Diritto e norma

Coccopalmerio insiste molto sulla differenza tra realtà giuridico-dogmatiche o «diritto» e realtà giuridico-positive o «norma», ma anche sui loro rapporti.

Pur apprezzando l'intuizione fondamentale, non ci si può esimere dal muovere, su questa terza questione, due appunti. Il primo è di ordine terminologico e riguarda la tendenziale riserva del termine «diritto» alle sole realtà giuridico-dogmatiche. Il rischio evidente di tale scelta è quella di non aver una concezione unitaria – anche se ovviamente articolata – del diritto/giuridico ecclesiale. Anche le norme positive sono infatti a pieno titolo «diritto».

Il secondo rilievo è più sostanziale e concerne l'eccessiva schematizzazione dei rapporti tra i due gruppi di elementi del giuridico e, prima ancora, della determinazione delle realtà giuridico-dogmatiche. Non sembra, infatti, corrispondente all'effettività della vita della Chiesa ritenere possibile isolare le realtà giuridico-dogmatiche – per es. il primato papale – nella loro «essenza», a prescindere dalle concretizzazioni storiche costituite dalle norme, dalle consuetudini, dalle istituzioni, ecc. ossia dall'insieme del giuridico ecclesiale⁷⁵, e, più in generale senza che siano comunque configurate e condizionate da un determinato contesto culturale, ecclesiologico, teologico, giu-

⁷⁵ Sarebbe anche da chiedersi se il giuridico, che definisce doveri, diritti e attribuzioni, sia da considerare solo riferito al «diritto» e alle «norme» o se si tratta di una realtà molto più complessa.

ridico, ecc. Di conseguenza è corretto considerare la «norma» solo come l'attuazione storico-contingente di una realtà giuridico-dogmatica in sé ben definita, assoluta e immutabile?

E per venire alla determinazione delle realtà giuridico-dogmatiche, se è vero che in prima battuta esse si possono ricondurre alla volontà fondazionale di Cristo, sembra semplicistico affermare, senza ulteriori precisazioni, che «Cristo ha istituito la Chiesa e, in essa, anche realtà particolari quali sono appunto doveri, diritti e abilitazioni propri di vari soggetti»⁷⁶. In realtà, il processo attraverso cui la Chiesa ha preso coscienza degli elementi fondamentali che la costituiscono e che sono riconducibili ultimamente alla volontà di Cristo, è stato molto più lungo e articolato, già a livello di espressione della sua fede. Almeno altrettanto lungo e complesso è stato il percorso che ha condotto la Chiesa, cominciando dall'epoca neotestamentaria, prima a esprimere, quasi spontaneamente, la sua realtà e la sua vita in termini giuridici in forza del suo inserimento – anche da questo punto di vista – nella cultura giudaica e in quella greco-romana, e poi a prendere progressiva coscienza riflessa che il «giuridico» era una sua legittima possibilità di espressione. Anzi, che lei stessa poteva contribuire a determinare la comprensione di questa fondamentale dimensione umana: non si può dimenticare che da quasi duemila anni nel mondo del giuridico umano è presente anche il diritto canonico e che ogni seria riflessione sul «diritto» non può prescindere da questo dato.

4. Una valutazione complessiva

Molti altri aspetti del pensiero di Coccopalmerio meriterebbero di essere ripresi criticamente e, prima di tutto, apprezzati. Ma già a partire da quanto si è potuto presentare della sua riflessione è forse possibile azzardare una valutazione complessiva, sempre limitandoci alle sole questioni di livello fondamentale.

Tenendo conto della canonistica degli anni '70 e '80, occorre anzitutto riconoscere il valore della ricerca di Coccopalmerio con il suo taglio molto personale. Se questo può avere in parte reso meno agevole il dialogo con gli autori delle principali correnti, non ha però reso meno significative le sue proposte e il suo contributo alla comprensione e alla accettazione positiva del diritto della Chiesa. Que-

⁷⁶ «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», 37.

st'ultimo aspetto – crediamo – costituisce l'apporto più significativo della riflessione del nostro Autore. Non bisogna, infatti, dimenticare che il suo «avversario» o, meglio, «interlocutore», più che l'uno o l'altro studioso (canonista o teologo), è la «mentalità ecclesiale corrente», caratterizzata allora (solo allora?...) da un pregiudizio negativo nei confronti del diritto della Chiesa. L'impegno scientifico di Coccopalmerio si è posto come scopo precipuo quello di contribuire a cambiare questa mentalità.

Da qui la sua ripetuta insistenza su alcune tematiche fondamentali, il suo modo di argomentare molto didascalico e con esempi concreti, il dipanarsi del suo ragionamento attraverso passaggi analitici e progressivi, l'attenzione a punti nodali della realtà ecclesiale quali l'appartenenza ecclesiale, la rilevanza dell'ambito morale, il significato del sacramento della Penitenza, ecc. il tutto per «convincere» il proprio ascoltatore/lettore a correggere una visione positivista del diritto della Chiesa per assumerne una più autentica e più corrispondente alla realtà della Chiesa, mistero di salvezza. In una parola, potremmo dire che tutti gli interventi in ambito fondamentale di Coccopalmerio, costituiscono una vera e propria «apologia» del diritto della Chiesa, nel senso più positivo e alto del termine.

La riuscita del pensiero del nostro Autore non va quindi dedotta principalmente dal numero di citazioni presenti negli interventi scientifici degli altri studiosi, ma dal suo influsso positivo sul comune sentire ecclesiale a proposito del diritto canonico. Non è facile misurarlo, come non è facile – già lo si notava – definire i contorni della «mentalità ecclesiale corrente».

Una strada potrebbe essere quella di considerare un aspetto del canonista Coccopalmerio che è prevalente su quello di studioso, ossia il suo ruolo di vero e proprio «maestro». Occorrerebbe allora interpellare le centinaia di alunni che ha avuto nel Seminario arcivescovile di Milano, nella Facoltà teologica dell'Italia settentrionale e nella Facoltà di diritto canonico dell'Università Gregoriana. Alunni – la maggior parte sacerdoti – che sono spesso diventati a loro volta docenti o che hanno assunto compiti di responsabilità nella Chiesa. Qual è la loro visione del diritto della Chiesa e come la vivono e trasmettono ad altri insegnando nei seminari, lavorando presso le curie o svolgendo ministeri direttamente pastorali? E quanto la loro concezione è debitrice dell'insegnamento di Coccopalmerio? Una domanda simile potrebbe riguardare chi ha avuto modo di ascoltare Coccopalmerio nei vari convegni e di lavorare con lui – e spesso sotto la sua guida – nelle riunioni di consigli e commissioni ai diversi livelli della Chiesa.

Si può essere certi che da queste indagini risulterebbe un grande apporto del nostro Autore a una visione positiva e – perché no? – persino «simpatica» del diritto della Chiesa. E non sarebbe un merito da poco.

IV. PROSPETTIVE FUTURE DELLA RICERCA SUL *GIURIDICO* ECCLESIALE

Vorremmo concludere questa presentazione del pensiero di mons. F. Coccopalmerio sulle tematiche fondamentali del diritto canonico, facendo riferimento al decisivo compito che ora egli riveste presso la Santa Sede a servizio della realtà giuridica della Chiesa. Si tratta di un ministero che è in perfetta continuità con l'intento che ha guidato tutta la sua attività scientifica e non: servire il diritto ecclesiale facendone comprendere il senso profondo e il ruolo decisivo nella realtà della Chiesa.

Non è qui possibile e sarebbe pretenzioso indicare mete e metodi di lavoro al Presidente del Consiglio per i Testi Legislativi. Ci permettiamo però – sempre limitandoci alle questioni fondamentali e generali del diritto della Chiesa – di accennare a due ambiti di ricerca e di impegno che nei prossimi anni potrebbero rivelarsi necessari e fecondi.

Il primo è quello ecumenico. Pur essendo particolarmente sensibile su questo tema e avendo studiato la questione della «*communio in sacris*», non risulta che Coccopalmerio abbia approfondito in modo particolare la concezione di diritto presente nelle Chiese e Comunità ecclesiali diverse dalla Chiesa cattolica. La cosa potrebbe rivelarsi molto interessante almeno a due livelli.

Anzitutto per il dialogo ecumenico sulle varie questioni: impressiona, leggendo le ormai innumerevoli «dichiarazioni comuni» tra la Chiesa cattolica e l'una o l'altra Confessione cristiana, la presenza in esse di molte questioni anche di natura giuridica (e meraviglia la generale poca attenzione dei canonisti a questi testi...), che potrebbero trovare un miglior inquadramento proprio a partire da un confronto ecumenico «fondamentale» sulle diverse concezioni di diritto.

Secondariamente potrebbe essere utile riprendere le affermazioni del Vaticano II, circa il significato e il peso nel mistero della salvezza delle Chiese e Comunità cristiane (UR 3) e a proposito del valore della disciplina propria delle Chiese d'Oriente (UR 16-17), per allargare la considerazione «fondamentale» al diritto proprio delle Chiese e Comunità ecclesiali, domandandosi per ciascuna di esse: esiste nella loro

struttura essenziale un diritto ecclesiale? Qual è il senso «evangelico» di questo diritto? Come viene concepito in riferimento alla fede e alla vita delle diverse Chiese e Comunità? Che possibilità di relazioni offre con il diritto canonico, per il dialogo ecumenico e per il cammino verso l'unità? È intuibile quale apporto importante potrebbe venire, tra l'altro, da questo confronto a livello fondamentale alla comprensione del diritto canonico «cattolico»: basti pensare a come sia stato decisivo per la canonistica postconciliare, in particolare per la scuola di Mörsdorf, il confronto con la concezione protestante di diritto⁷⁷.

Il secondo ambito di ricerca che potrebbe rivelarsi di grande interesse e decisivo per garantire la «cattolicità» della Chiesa è quello della «inculturazione». Anche a livello giuridico è, infatti, importante non solo che si sviluppi un diritto particolare nelle varie Chiese dei diversi continenti, ma che la Chiesa possa esprimersi giuridicamente in modo legittimo anche in culture diverse da quella occidentale europea. Ciò deve avvenire in maniera molto attenta. In particolare bisogna evitare due estremi: considerare la dimensione giuridica della Chiesa come indissolubilmente legata al modo occidentale di pensare il diritto⁷⁸ o, al contrario, ritenere che tale modo possa e debba essere, per così dire, azzerato al fine di individuare una specie di «essenza pura» del diritto ecclesiale da «reincarnare» nelle diverse culture. A tal proposito potrebbe forse essere utile una ripresa, dal punto di vista del diritto canonico, del famoso discorso di papa Benedetto XVI a Ratisbona⁷⁹ con il rifiuto della proposta della de-ellenizzazione del cristianesimo, proposta che non tiene conto che «il patrimonio greco, criticamente purificato» è «parte integrante della fede cristiana»⁸⁰.

⁷⁷ Non bisogna dimenticare anche lo spazio dato da Corecco alla concezione ortodossa (cf. ad es., E. CORECCO, «Teologia del diritto canonico», in G. BORGONOVO - A. CATTANEO [edd.], *Ius et communio. Scritti di diritto canonico*, Lugano 1997, 157-220:159-172). Si noti anche che UR 6 sottolinea l'«importanza ecumenica» del rinnovamento della Chiesa anche nella disciplina ecclesiastica.

⁷⁸ Che, per altro, vede la coesistenza di due modalità di concepire il diritto: quella europeo occidentale e quella anglo-americana della *common law*.

⁷⁹ BENEDETTO XVI, *Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni. Discorso all'Università di Ratisbona, 12 settembre 2006* (citazioni riprese dal sito www.vatican.va).

⁸⁰ Si legga questo passaggio del discorso di Papa Benedetto XVI: «In considerazione dell'incontro con la molteplicità delle culture si ama dire oggi che la sintesi con l'ellenismo, compiutasi nella Chiesa antica, sarebbe stata una prima inculturazione, che non dovrebbe vincolare le altre culture. Queste dovrebbero avere il diritto di tornare indietro fino al punto che precedeva quella inculturazione per scoprire il semplice messaggio del Nuovo Testamento ed inculturarla poi di nuovo nei loro rispettivi ambienti. Questa tesi non è semplicemente sbagliata; è tuttavia grossolana ed imprecisa. Il Nuovo Testamento, infatti, è stato scritto in lingua greca e porta in se stes-

Si può affermare qualcosa di simile per il patrimonio giuridico del diritto ebraico, romano e germanico attraverso cui il giuridico ecclesiale ha trovato possibilità di esprimersi fin dall'inizio della vicenda della Chiesa? Più che di «inculturazione» del diritto canonico nelle varie culture in cui si è avuta o si ha la *«plantatio Ecclesiae»*, occorrerebbe parlare di «transculturazione», cioè della riespressione in nuove culture della dimensione giuridica della Chiesa così come è venuta alla luce e si è espressa con i concetti di una determinata cultura giuridica, concetti – parliamo qui di quelli fondamentali – per certi aspetti «insuperabili» come lo sono quelli, di matrice culturale greca, che nei primi secoli della Chiesa hanno precisato e formalizzato il *depositum fidei*.

CARLO R.M. REDAELLI
piazza Fontana, 2
20122 Milano

6 agosto 2008

SUMMARY

This paper presents the development of the canonistic reflections of H. E. mons. Francesco Coccopalmerio, now President of the Pontificium Consilium de Legum Textibus, on a fundamental level. His reflections began during the second half of the Seventies of the XXth century, in the context of the renewal of canon law, where post-conciliar canonistic is engaged in overtaking the «crisis» in which the law of the Church had fallen during the Second Vatican Council. Coccopalmerio's main thesis is to identify as the central question of the lack of understanding of canon law its identification with positive law. Therefore he presents his personal reflection – here presented and subjected to a critical evaluation in order to reach a correct definition of «ecclesial law». In its last part, the paper presents two new tracks which could be crucial for futur development of law in the Church.

so il contatto con lo spirito greco – un contatto che era maturato nello sviluppo precedente dell'Antico Testamento. Certamente ci sono elementi nel processo formativo della Chiesa antica che non devono essere integrati in tutte le culture. Ma le decisioni di fondo che, appunto, riguardano il rapporto della fede con la ricerca della ragione umana, queste decisioni di fondo fanno parte della fede stessa e ne sono gli sviluppi, conformi alla sua natura».